

Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale

173.713.150

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° aprile 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010¹ sull'organizzazione delle autorità penali;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013²;

visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013³,

decreta:

Art. 1⁴ Posti di giudice

L'organico del Tribunale penale federale comprende:

- a. al massimo e complessivamente 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
- b.⁵ al massimo e complessivamente 4 giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
- c.⁶ al massimo 4 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella Corte d'appello;
- d. al massimo 10 giudici non di carriera nella Corte d'appello.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

...⁷

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.

RU **2013** 5377

¹ RS **173.71**

² FF **2013** 2501

³ FF **2013** 2515

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'AF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 1187; FF **2013** 6121, **2016** 5587).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU **2024** 110; FF **2023** 2393, 2686).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 890; FF **2021** 1159, 1952).

⁷ La mod. può essere consultata alla RU **2013** 5377.

